

**N°16**  
Reg. delib.  
**del 31-05-2022**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

<b>OGGETTO</b>	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022
----------------	--

Oggi trentuno del mese di maggio dell'anno duemilaventidue alle ore 19:00, presso la sala civica "Rinaldo Maso", in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Andreotti Patrizia	Presente	Canil Riccardo	Presente
Mazzetto Lidia	Presente	Masella Enzo	Presente
Sartori Sara	Presente	Bertolin Nicoletta	Presente
Favaro Diego	Assente	Tiepolo Tommaso	Presente
Barbato Fabio	Presente	Duregon Marianna	Presente
Orti Pierantonio	Presente	Barin Michela	Presente
Malvestio Livio	Presente	Bettio Alberto	Assente
Cervesato Michele	Presente	Damiani Renato	Presente
Stevanato Fabrizio	Presente		

Presenti 15 Assenti 2

Presiede l'adunanza il Signor Canil Riccardo in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott. Spadetto Enzo.

Sono scrutatori i Signori:

Tiepolo Tommaso

Barbato Fabio

Cervesato Michele

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022</b>
----------------	---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale «[...] Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 [...]»;
- il comma 654 ai sensi del quale «[...] In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente [...]»;
- il comma 654 bis ai sensi del quale «[...] Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) [...]»;
- il comma 655 ai sensi del quale «[...] Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti [...]»;
- il comma 658 ai sensi del quale «[...] Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche [...]»;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 24.06.2021 il quale all'art. 6 demanda al

Consiglio comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

*«[...] predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' [...]» (lett. f);*

*«[...] approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento [...]» (lett. h);*

*«[...] verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi [...]» (lett. i);*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i «criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021»;
- la Deliberazione n. 57/2020/rif;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *«[...] basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale [...]»;*
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- *«[...] ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) [...]»;*
- Il Piano Finanziario è soggetto *«[...] ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 [...]»;*

Dato atto che ad oggi, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Noale, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 che, secondo quanto previsto nella deliberazione ARERA n. 15/2022, ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A., nonché i Comuni di Cavarzere e Ceggia, per gli adempimenti di qualità contrattuale in quanto riscossori della tariffa, saranno tenuti a rispettare a partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF);

Preso atto del disposto:

- dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA;
- della Deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 7 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto: MTR-2 ARERA - Validazione PEF 2022-2025 dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.;

Osservato che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) ha provveduto pertanto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Dato atto che:

- in base all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 2006, all'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in base all'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, «[...] *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]*»;
- in base all'art. 3, comma 5-*sexiesdecies* del D.L. n. 228/2021 (cd. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 «*il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022*»;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 24 giugno 2021 di presa d'atto del Piano Economico Finanziario 2021 pari a € 2.294.078,00 che, per effetto di applicazione dell'art. 1, comma 1.4, Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 delle "entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione" di importo € 140.078,29 e di contributo MIUR di importo di €. 6.654,00, ha determinato una manovra tariffaria di importo di risultanti € 2.147.346,00;

Osservato che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 2.325.246,00;

- l'approvazione delle manovre tariffarie del tributo TARI 2022 risulta da predisporre in coordinamento con il Consiglio di Bacino ed il proprio gestore VERITAS S.p.A. tenendo conto della ripartizione tra TV (Tariffa Variabile) e TF (Tariffa Fissa) proveniente dal PEF validato, e degli importi a copertura dei costi di cui alla Determinazione 2/2021/RIF;
- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021 pari ad € 116.621,00 (ripartiti per parte variabile € 71.711,00 e per parte fissa € 44.910,00, finanziati per € 70.000,00 da fondo maggior fatturato TARI, per € 40.000,00 da fondo comunale, nonché ridotto per € 6.621,00 da contributo MIUR) lo stesso ammonta complessivamente ad € 2.208.625,00;

Richiamate le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali «[...] Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente [...]»;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che «[...] con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'art. 7 MTR - 2)»;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale «[...] A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard [...]»;

Richiamati inoltre:

- l'art. 6, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 a mente del quale «[...] In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche [...]» ed altresì, il successivo comma 3 per cui «[...] I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1

*allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti [...]»;*

- la nota IFEL del 16.06.2021 in cui si ritiene ammissibile «[...] estendere il concetto di restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive [...]»;

- l'art. 13 del D.L. 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;

Ritenuto opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio del tessuto economico e produttivo maggiormente colpito dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni percentuali da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche con atti giuntali successivi al presente atto amministrativo;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo Consiglio di Bacino Venezia Ambiente dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 2.325.246,00 ripartiti in € 1.429.803,00 per costi variabili e in € 895.443,00 per costi fissi;

Dato atto che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

54,20% a carico delle utenze domestiche;

45,80% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 in data 24.06.2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Dato atto che con la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 7 del 14 aprile 2022 "MTR-2 ARERA Validazione PEF 2022-2025" è stata definita la ripartizione del conguaglio tra i costi comuni risultanti dal PEF a decorrere dal 2022, pari complessivamente ad € 157.532,00 come segue:

a) 2022: € 52.472,00;

b) 2023: € 52.530,00;

c) 2024: € 52.530,00;

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe è stato applicato il vigente M.T.R.-2 ARERA;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022 e relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 M.T.R.-2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/RIF/r «[...] *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi [...]*»;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-*bis* del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, «[...] *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia [...]*»;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto tra il comma 15 e il comma 15-*ter* del vigente art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 19.05.2022 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il verbale della Prima Commissione consiliare riunitasi in data 26.05.2022;

Uditi gli interventi in merito all'argomento, per i quali si rinvia al verbale n. 18 sulla discussione generale dell'odierna seduta di Consiglio comunale;

Con voti FAVOREVOLI 10 (Andreotti, Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Tiepolo, Barbato, Orti, Duregon), ASTENUTI 1 (Malvestio), CONTRARI 4 (Barin, Damiani, Cervesato, Stevanato), espressi nelle forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente.

## DELIBERA

a) richiamate le premesse, di approvare per l'anno 2022, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022-2025 così come validato dall'ente di governo Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, quale ente territorialmente competente a norma della Deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA (All. A), le tariffe della manovra tariffaria TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento (All. B) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

b) di quantificare in € 2.208.625,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;

- c) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- d) di dare atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- e) di trasmettere telematicamente la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del combinato disposto tra il comma 15 e il comma 15-ter del vigente art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 con voti: FAVOREVOLI 10 (Andreotti, Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Tiepolo, Barbato, Orti, Duregon), ASTENUTI 1 (Malvestio), CONTRARI 4 (Barin, Damiani, Cervesato, Stevanato), espressi nelle forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Presidente**  
**Canil Riccardo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Generale**  
**Spadetto Enzo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

● PEF 2022 - 2025 - Noale

2022			
Ambito tariffario: NOALE			
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CR<sub>T</sub></b>	204.647	-	204.647
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CT<sub>S</sub></b>	273.590	-	273.590
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CR<sub>D</sub></b>	379.040	-	379.040
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;14</sub></b>	464.037	-	464.037
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>14</sub></b>	6.673	-	6.673
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>14</sub></b>	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	128.376	-	128.376
Fattore di Sharing <b>b</b>	1	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b<sub>2</sub>(AR)</b>	77.026	-	77.026
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>1c</sub></b>	4.174	-	4.174
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing <b>b<sub>2</sub>(1+ω)</b>	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b<sub>2</sub>(1+ω)AR<sub>1c</sub></b>	2.755	-	2.755
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>tot</sub><sub>IV</sub></b>	21.060	33.699	54.689
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		126.927	126.927
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE			
<b><math>\sum Ta = \sum Va + \sum Fa</math> dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII</b>	<b>1.289.287</b>	<b>160.536</b>	<b>1.449.803</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CS<sub>L</sub></b>	242.719	-	242.719
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	67.630	-	67.630
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	178.447	23.797	202.244
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>Al</sub></b>	71.117	28.675	99.792
Costi comuni <b>CC</b>	317.194	52.472	369.666
Ammortamenti <b>Amm</b>	133.508	-	133.508
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	50.000	50.000
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	50.000	50.000
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-
- di cui per aliti non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	55.653	-	55.653
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>uc</sub></b>	758	-	758
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	189.919	50.000	239.919
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;14</sub></b>	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>14</sub></b>	11.068	-	11.068
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR <b>CO<sup>EXP</sup><sub>14</sub></b>	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>FI</sub></b>	-	44.019	44.019
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	76.090	76.090
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-
<b><math>\sum Ta = \sum Va + \sum Fa</math> prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII</b>	<b>2.032.978</b>	<b>280.768</b>	<b>2.313.746</b>
<b><math>\sum Ta = \sum Va + \sum Fa</math> dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII</b>	<b>2.030.168</b>	<b>295.079</b>	<b>2.325.246</b>
Grandezze fisico-tecniche	21.060	10.410	
raccolta differenziata %			85%
$q_{0,2} \cdot f_{on}$			8.492,91
costo unitario effettivo - CUEff [cent€/kg]			28,59
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			26,53
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>Y<sub>1</sub></b>			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>Y<sub>2</sub></b>			-0,12
<b>Indice Y</b>			-0,12
<b>Coefficiente di gradualità (1+Y)</b>			0,88
Verifica del limite di crescita			
$ipl_0$			1,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>0</sub></b>			0,20%
coef. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>0</sub></b>			3,00%
coef. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>0</sub></b>			2,00%
coef. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>			6,50%
$\sum Va$	1.0650		1.0650
$\sum Va_{0,1}$	2.325.246		2.325.246
$\sum F_{0,1}$	1.490.634		1.490.634
$\sum Va_{0,1} - \sum F_{0,1}$	777.153		777.153
$\sum Va / \sum Va_{0,1}$	2.287.787		2.287.787
$\sum Va / \sum Va_{0,1}$	1.0253		1.0253
$\sum Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della ( $\sum Va - \sum Tmax$ )	2.325.246		2.325.246
<b>T<sub>Va</sub></b> dopo distribuzione della ( $\sum Va - \sum Tmax$ )	1.289.287	160.536	1.449.803
<b>T<sub>Fa</sub></b> dopo distribuzione della ( $\sum Va - \sum Tmax$ )	760.900	134.543	895.443
<b>T<sub>Va+Fa</sub></b> dopo distribuzione della ( $\sum Va - \sum Tmax$ )	2.030.168	295.079	2.325.246
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			71.711
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			44.910
<b><math>\sum Va</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021</b>			1.358.093
<b><math>\sum F_{0,1}</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021</b>			850.533
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021</b>			2.208.625
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>	838	-	838

## Comune di Noale

## Costi del servizio da coprire con la parte fissa (TF) e la parte variabile (TV) della tariffa 2022

	TF 2022	Tot Tariffa fatturabile 2022	% TF/PF di prev. 2022
TF 2022	850.532,92	2.208.625,45	38,5%

--	--	--	--

<b>PERCENTUALE SCELTA DAL COMUNE</b>			<b>0,0%</b>
--------------------------------------	--	--	-------------

	TV 2022	Tot Tariffa fatturabile 2022	% TV/PF di prev. 2022
TV 2022	1.358.092,52	2.208.625,45	61,5%

--	--	--	--

<b>PERCENTUALE SCELTA DAL COMUNE</b>			<b>0,0%</b>
--------------------------------------	--	--	-------------

## Suddivisione della Tariffa Fissa tra utenze domestiche e di attività

Comune di Noale

Comune di Noale	Quota Tariffa Fissa utenze domestiche SCELTA DAL COMUNE	Quota Tariffa Fissautenze non domestiche SCELTA DAL COMUNE	TARIFFA TOT 2022	TARIFFA D 2022	TARIFFA ND 2022
		54,20%	45,80%	2.208.625,45	1.197.074,99

TFd	460.988,84
TFnd	389.544,08
TVd	736.086,15
TVnd	622.006,38
T tot	2.208.625,45
<hr/>	
T d	1.197.074,99
Tnd	1.011.550,45
T tot	2.208.625,45

Calcolo della TF per le utenze domestiche e di attività  
scenario 2

## Comune di Noale

utenze	%	quote
Tfd	54,20%	460.988,84
Tfnd	45,80%	389.544,08
Totale	100%	850.532,92

Utenze domestiche	quota €
	460.988,84
Qapf	€ /mq 0,549142

N° componenti	Ka (nord > 5.000 ab.)	S <sub>tot</sub> (n)	S <sub>tot</sub> (n) coretta (K <sub>a</sub> x S <sub>tot</sub> )	TF 2022 D (Quf x Ka x Stot)
1	0,80	188.433	150.746	82.781,25
2	0,94	269.358	253.197	139.040,89
3	1,05	183.251	192.414	105.662,40
4	1,14	151.884	173.148	95.082,74
5	1,23	39.457	48.532	26.651,03
6 e più	1,30	16.488	21.434	11.770,53
<b>Totale</b>		<b>848.871</b>	<b>839.471</b>	<b>460.988,84</b>

Utenze non domestiche	quota €
	389.544,08
Qapf	€ /mq 1,211481

$TFnd (ep, Sap) = Qapf \times S_{nd}(ep) \times Kc(ep)$   
 ove: TFnd (ep, Sap) = è la quota fissa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap o una superficie pari a Sap

$S_{nd}(ep)$  = la superficie totale dei locali ove si svolge l'attività produttiva

Qapf = in €/mq, quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali da esse occupate, correlata con il coefficiente potenziale di produzione Kc.

Kc (ep) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

$TFd (n, S) = Quf \times Stot(n) \times Ka(n)$

TFd è la quota fissa attribuita utenze domestiche

Quf, in €/mq, quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale da esse occupate, correlata con un coefficiente di adattamento Ka (n)

n = numero componenti nucleo o convivenza

Stot(n) = superficie totale (mq) delle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto reale distribuzione superfici in funzione del n° dei componenti

Descrizione	N° utenze	Superficie mq	Kc scelto	Mq amministrativi (Kc x Stot)	TF ND 2022 (Qapf x Kc x Stot)	Kc min	Kc medio	Kc max
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	35	9.794	0,40	3.918	4.746,10	0,40	0,54	0,67
2. Sale teatrali e cinematografiche	1	250	0,43	108	130,23	0,30	0,37	0,43
3. Automesse e magazzini senza vendita diretta	376	118.513	0,60	71.108	86.145,75	0,51	0,56	0,60
4. Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	12	2.505	0,88	2.204	2.670,59	0,76	0,82	0,88
5. Stabilimenti balneari	2	1.885	0,64	1.206	1.461,53	0,51	0,51	0,64
6. Esposizioni, autosaloni	18	2.758	0,51	1.407	1.704,04	0,34	0,43	0,51
7. Alberghi con ristorante	2	1.869	1,64	3.065	3.713,38	1,20	1,42	1,64
8. Alberghi senza ristorante	18	6.381	1,08	6.891	8.348,90	0,95	1,02	1,08
9. Case di cura e riposo	2	2.627	1,25	3.284	3.978,20	1,00	1,13	1,25
10. Ospedale	1	9.454	1,29	12.196	14.774,81	1,07	1,18	1,29
11. Uffici, agenzie, studi professionali	306	31.106	1,52	47.281	57.280,18	1,30	1,30	1,52
12. Banche ed istituti di credito	10	3.100	0,61	1.891	2.290,91	0,55	0,58	0,61
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cantolena, ferramenta e altri beni durevoli	90	11.189	1,41	15.776	19.112,92	0,99	1,20	1,41
14. Edicola farmacia, labiraccio, pluritenze	13	619	1,80	1.114	1.349,83	1,11	1,46	1,80
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	9	834	0,83	692	838,61	0,60	0,72	0,83
16. Banchi di mercato di beni durevoli	-	-	5,87	-	-	1,09	3,48	5,87
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	46	3.599	1,48	5.327	6.452,98	1,09	1,29	1,48
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	39	9.149	0,93	8.463	10.252,55	0,82	0,93	1,03
19. Carrozzeria, autofficina, elettraulo	22	7.724	1,09	8.419	10.199,65	1,09	1,25	1,41
20. Attività industriali con capannone di produzione	31	31.041	0,92	28.558	34.597,13	0,38	0,65	0,92
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	63	18.478	0,82	18.751,69	18.751,69	0,82	0,82	1,09
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29	5.444	5,57	30.323	36.735,83	5,57	7,60	9,63
23. Menso, birreria, amburgherie	1	328	7,63	2.503	3.031,90	4,85	6,24	7,63
24. Bar, caffè, pasticceria	42	3.383	3,96	13.397	16.229,82	3,96	5,13	6,29
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	24	10.638	2,76	29.361	35.570,15	2,02	2,39	2,76
26. Pluritenze alimentari	3	383	2,61	1.000	1.211,03	1,54	2,08	2,61
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	14	917	7,17	6.575	7.965,35	7,17	9,23	11,29
28. Ipermercati di generi misti	-	-	2,74	-	-	1,56	2,15	2,74
29. Banchi al mercato di generi alimentari	-	-	22,84	-	-	3,50	13,17	22,84
30. Discoteche, night club	-	-	1,91	-	-	1,04	1,48	1,91
<b>Totale</b>	<b>1.209</b>	<b>294.366</b>	<b>Totale</b>	<b>321.544</b>	<b>389.544,08</b>			

## Comune di Noale (VE) arrivo n. 0012557 del 13-05-2022

Calcolo della TV per le utenze domestiche e di attività (applicazione indici MN con appavolazione alle utenze domestiche per il compostaggio)

Comune di Noale

Utenze	%	Quote	Kg
TVd	54%	736.086,15	6.494,071
Tvmd	46%	622.006,38	2.210,159
Totale	100%	1.358.092,52	8.704,230

Utenze domestiche	quota €	736.086,15
-------------------	---------	------------

Cu	€/kg	0,113347
----	------	----------

Quv	kg	488,815
-----	----	---------

N° comp.	N° utenze	N° utenze	Kb scatto	numero ut n comp * Kb	Quv * Kb * Cd	TV D 2022	Kb min	Kb medio	Kb max
1	35	35	2514	2.514	55	139.290,42	0,6	0,8	1
			287	3.078	44	12.721,19	0,46	0,64	0,80
2	376	376	1.710	3.078	100	170.539,34	1,4	1,6	1,8
			389	3.75	80	31.834,01	1,12	1,28	1,44
3	18	18	1.135	2.811	127	144.037,09	1,8	2	2,3
			248	456	102	25.282,82	1,44	1,60	1,84
4	193	193	694	2.324	144	128.785,46	2,2	2,6	3
			200	401	115	22.242,14	1,76	2,08	2,40
5	67	67	200	590	161	32.135,42	2,9	3,2	3,6
			232	155	129	8.612,29	2,32	2,56	2,88
6	91	91	340	309	188	17.142,58	3,4	3,7	4,1
			272	52	151	2.863,38	2,72	2,96	3,28
<b>Totale parziale</b>			<b>6.544</b>	<b>13.285</b>	<b>Totale</b>	<b>736.086,15</b>			
<b>Totale generale</b>			<b>1.213</b>	<b>7.757</b>					

AGGEVOLAZIONE SU  
TV con riduzione del kb  
del  
20%

TVd<sub>sc</sub> = Quv \* Kb<sub>sc</sub> \* CuQuv = Obi / (Somma N<sub>sc</sub> \* Kb<sub>sc</sub>)

Utenze non domestiche	quota €	622.006,38
Cu	€/kg	0,281431

Descrizione	N° utenze	Superficie mq	Kd scatto	Q <sub>sc</sub> (sp) kg/a (S <sub>sc</sub> * x Kd)	Tvmd (€/mq/a) (Cu * x Kd)	TV MD 2022 (Cu * x Kd * S <sub>sc</sub> )	Kd min	Kd medio	Kd max
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	35	9.794	3,28	32.124	0,92	9.040,77	3,28	4,39	5,50
2. Sale teatrali e cinematografiche	1	250	3,50	875	0,98	246,25	2,50	3	3,50
3. Automezzi e magazzini senza vendita diretta	376	103.232	4,90	505.837	1,38	142.357,65	4,20	4,55	4,90
4. Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	12	2.505	7,21	18.061	2,03	5.092,83	6,25	6,73	7,21
5. Stabilimenti balneari	2	1.865	5,22	9.840	1,47	2.769,19	3,10	4,16	5,22
6. Esposizioni autozioni	18	2.648	4,22	11.175	1,19	3.144,86	2,82	3,52	4,22
7. Albergati con ristorante	18	1.869	13,45	25.138	3,79	7.074,62	9,85	11,05	13,45
8. Albergati senza ristorante	18	6.381	8,88	56.663	2,50	15.946,76	7,76	8,32	8,88
9. Case di cura e riposo	2	2.627	10,22	26.848	2,88	7.555,83	8,20	9,21	10,22
10. Ospedali	1	9.454	10,55	99.740	2,97	28.069,80	8,61	9,68	10,55
11. Uffici, agenzie, studi professionali	306	29.253	12,45	364.200	3,50	102.496,68	8,78	10,615	12,45
12. Banche ed istituti di credito	10	3.100	5,03	15.593	1,42	4.388,35	4,50	4,765	5,03
13. Negozi abbigliamento calzature, librerie, cartoleria ferramenta e altri beni durevoli	90	11.189	11,55	129.233	3,25	36.370,11	8,15	9,85	11,55
14. Edicola farmacia, tabaccai, pluritenute	13	619	14,78	9.149	4,16	2.574,76	9,08	11,93	14,78
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	9	834	6,81	5.680	1,92	1.598,40	4,92	5,865	6,81
16. Banche di mercato di beni durevoli	-	-	48,11	-	13,54	-	6,90	27,507	48,11
17. Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	46	3.599	12,12	43.620	3,41	12.275,97	8,95	10,535	12,12
18. Attività artigianali tipo botteghe, falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	39	4.149	6,76	28.047	1,90	7.893,35	6,76	7,62	8,48
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	22	7.627	8,86	68.262	2,52	19.210,92	8,95	10,25	11,55
20. Attività industriali con capannone di produzione	31	19.626	7,53	147.784	2,12	41.590,86	3,13	5,33	7,53
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	63	9.822	4,50	44.189	1,27	12.438,95	4,50	6,705	9,61
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29	5.444	45,67	248.027	12,85	69.971,36	45,67	62,32	79,67
23. Menso, birrerie, amburgherie	1	317	62,55	19.828	17,00	5.580,30	39,78	51,185	62,55
24. Bar, caffè, pasticceria	42	3.383	32,44	109.745	9,13	30.895,47	32,44	41,995	51,55
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	24	5.038	22,67	127.813	6,38	35.970,62	16,55	19,61	22,67
26. Pasticceria, generi alimentari	3	383	21,40	8.196	6,02	2.306,66	12,80	17	21,40
27. Ortofrutta, pascheria, fiori e piante, pizza al taglio	14	917	59,76	53.893	16,54	15.164,30	58,76	75,66	92,56
28. Ippermarchati di generi misti	-	-	22,45	-	6,32	-	12,82	17,635	22,45
29. Banche al mercato di generi alimentari	-	-	187,37	-	52,73	-	28,70	109,037	187,37
30. Discoteche, night club	-	-	15,08	-	4,41	-	8,56	12,12	15,08
<b>Totale</b>	<b>1.200</b>	<b>246.545</b>	<b>Totale</b>	<b>2.210.150</b>	<b>Totale</b>	<b>622.006,38</b>			

Tariffe (S - U 1: Compostaggio previsto per le utenze domestiche)  
scenario 2

## Utenze Domestiche

N° componenti	Tipo utenza	TARIFFA FISSA €/mq	TARIFFA VARIABILE €
1	secco -umido	0,439314	55,405895
	secco	0,439314	44,324716
2	secco -umido	0,516194	99,730610
	secco	0,516194	79,784488
3	secco -umido	0,576599	127,433558
	secco	0,576599	101,946846
4	secco -umido	0,626022	144,055326
	secco	0,626022	115,244261
5	secco -umido	0,675445	160,677094
	secco	0,675445	128,541675
6	secco -umido	0,713885	188,380042
	secco	0,713885	150,704033

## Utenze Non Domestiche

Descrizione	TARIFFA FISSA €/mq	TARIFFA VARIABILE €/mq
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,484592	0,923092
2. Sale teatrali e cinematografiche	0,520937	0,985007
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,726889	1,379010
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,066103	2,029115
5. Stabilimenti balneari	0,775348	1,469068
6. Esposizioni, autosaloni	0,617855	1,187637
7. Alberghi con ristorante	1,986829	3,785242
8. Alberghi senza ristorante	1,308399	2,499104
9. Case di cura e riposo	1,514351	2,876221
10. Ospedale	1,562810	2,969093
11. Uffici, agenzie, studi professionali	1,841451	3,503811
12. Banche ed istituti di credito	0,739003	1,415596
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,708188	3,250523
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	2,180666	4,159544
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,005529	1,916542
16. Banchi di mercato di beni durevoli	7,116239	13,540752
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,792992	3,410939
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,120620	1,902471
19. Carrozeria, autofficina, elettrauto	1,320514	2,518804
20. Attività industriali con capannone di produzione	1,114562	2,119172
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,993414	1,266438
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,747949	12,852935
23. Mense, birrerie, amburgherie	9,243600	17,603484
24. Bar, caffè, pasticceria	4,797465	9,129609
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	3,343687	6,380032
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	3,161965	6,022615
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	8,686319	16,536862
28. Ipermercati di generi misti	3,319458	6,318117
29. Banchi al mercato di generi alimentari	27,665379	52,732776
30. Discoteche, night club	2,313929	4,412832

**COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia**  
**Verbale del Collegio dei Revisori del Conto**

OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2022"

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di maggio, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria in modalità videoconferenza, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale inerente ad oggetto.

Sono presenti in modalità telematica il Presidente dell'Organo di Revisione Rag. Adami ed il Componente Dott. Simonato, mentre risulta assente giustificato il Componente Dott. Mosca. Assiste il Responsabile del Servizio finanziario Dott. Arrighi.

\*\*\*\*\*

Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - «... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ...» (lett. f);
  - «... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...» (lett. h);
  - «... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...»;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021",
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "...



**COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia**  
**Verbale del Collegio dei Revisori del Conto**

basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";  
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che;  
"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";  
Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Noale, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 che, secondo quanto previsto nella deliberazione Arera n. 15/2022, ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A., nonché i Comuni di Cavarzere e Ceggia per gli adempimenti di qualità contrattuale in quanto riscossori della tariffa, saranno tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF);

Preso atto del disposto:

- dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA;
- della Deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 7 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto: MTR-2 ARERA - Validazione PEF 2022-2025 dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.;

Osservato che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Dato atto che:

- in base all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, all'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in base all'art. 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. n. 228/2021 (cd. di "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;



**COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia**  
**Verbale del Collegio dei Revisori del Conto**

- in base all'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";


Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale dell'Ente n. 22 del 24 giugno 2021 di presa d'atto del Piano Economico Finanziario 2021 pari a € 2.294.078,00 che, per effetto di applicazione dell'art. 1, comma 1.4, Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 delle "entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione" di importo € 140.078,29 e di contributo MIUR di importo di €. 6.654,00, ha determinato una manovra tariffaria di importo di risultanti € 2.147.346,00;

Osservato che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 2.325.246,00;
- l'approvazione delle manovre tariffarie del tributo TARI 2022 risulta da predisporre in coordinamento con il Consiglio di Bacino ed il proprio gestore Asvo S.p.A. o Veritas S.p.A. tenendo conto della ripartizione tra TV (Tariffa Variabile) e TF (Tariffa Fissa) proveniente dal PEF validato, e degli importi a copertura dei costi di cui alla Determinazione 2/2021/RIF;
- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021 pari ad € 116.621,00 (ripartiti per parte variabile € 71.711,00 e per parte fissa € 44.910,00, finanziati per € 70.000,00 da fondo maggior fatturato TARI, per € 40.000,00 da fondo comunale, nonché ridotto per € 6.621,00 da contributo MIUR) lo stesso ammonta complessivamente ad € 2.208.625,00;

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che "... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..." per cui "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'art. 7 MTR - 2).



**COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia**  
**Verbale del Collegio dei Revisori del Conto**

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."

Richiamati inoltre:

- l'art. 6, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 a mente del quale "... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche..." ed altresì, il successivo comma 3 per cui "... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...";
- la nota IFEL del 16.06.2021 in cui si ritiene ammissibile "... estendere il concetto di restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...";
- l'art. 13 del D.L. 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;

Visto il Piano economico finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo Consiglio di Bacino Venezia Ambiente dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 2.325.246,00 ripartiti in € 1.429.803,00 per costi variabili e in € 895.443,00 per costi fissi;

Dato atto che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:  
54,20% a carico delle utenze domestiche;  
45,80% a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che con la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 7 del 14 aprile 2022 "MTR-2 ARERA Validazione PEF 2022-2025" è stata definita la ripartizione del conguaglio tra i costi comuni risultanti dal PEF a decorrere dal 2022, pari complessivamente ad € 157.532,00 come segue:

2022: € 52.472,00

2023: € 52.530,00

2024: € 52.530,00

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;



**COMUNE DI NOALE - Città metropolitana di Venezia**  
**Verbale del Collegio dei Revisori del Conto**

Esaminata la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del piano tariffario della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2022;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/13, dispone che debba assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio e che la TARI debba essere versata dal contribuente sulla base di tariffe deliberate dall'Ente riferite ad anno solare;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale recante ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2022".

Letto, confermato, sottoscritto.

Addì, 19 maggio 2022.

\*\*\*\*\*

Il Collegio dei Revisori dei conti

Rag. Roberto Adami

Dott. Flavio Simonato

(Presidente)

(Componente)

